



Collegio di Garanzia dello Sport  
Sezioni Unite

Prot. n. 00812/15

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti

- al R.G. ricorsi n. 88/2015, presentato, in data 4 novembre 2015, dalla Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro il sig. Antonio Di Mattia, avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, III<sup>a</sup> sezione, di cui al C.U. n. 042/CFA del 21 ottobre 2015, nella parte in cui ha stabilito, in integrale riforma della decisione impugnata, il proscioglimento del sig. Di Mattia dagli addebiti contestatigli nel giudizio di primo grado endofederale, annullando la sanzione precedentemente inflitta;

- al R.G. ricorsi n. 89/2015, presentato, in data 4 novembre 2015, dalla Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro il sig. Roberto Mammola, avverso la suddetta decisione della Corte Federale d'Appello FIGC che, in parziale accoglimento del ricorso in appello, ha ridotto la relativa sanzione inflitta dal Giudice di prime cure a mesi 10 di squalifica;

entrambi vertenti sull'impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, III<sup>a</sup> sezione, di cui al C.U. n. 042/CFA del 21 ottobre 2015;

DISPOSTA la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva.

Accoglie i ricorsi, annulla senza rinvio la decisione impugnata e, per l'effetto, conferma la decisione di primo grado endofederale.

Nulla per la spese.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 16 dicembre 2015.

Il Presidente e Relatore  
F.to Franco Frattini

Depositato in Roma in data 16 dicembre 2015.

Il Segretario  
F.to Alvio La Face